

Capitolo 1

Stato patrimoniale

Sezione A

La riclassificazione dello stato patrimoniale secondo criteri finanziari

di Filippo Giorgetti

Sommario: 1.A.1. Le informazioni finanziarie contenute nello stato patrimoniale. – 1.A.2. La riclassificazione finanziaria “a zone” dello stato patrimoniale. – 1.A.3. La riclassificazione “a zone” dell’analisi interna.

1.A.1. Le informazioni finanziarie contenute nello stato patrimoniale

Il principio contabile n. 11 dell’O.I.C., denominato “Bilancio d’esercizio – finalità e postulati” afferma, fra l’altro, che il bilancio d’esercizio deve “... *fornire una periodica ed attendibile conoscenza, secondo i principi contabili ... della connessa valutazione e composizione del patrimonio aziendale, in modo da esprimere la situazione patrimoniale dell’impresa nonché la sua situazione finanziaria nei limiti forniti dalla classificazione, separazione e identificazione per gruppi omogenei in funzione delle caratteristiche tecniche e finanziarie delle attività e delle passività, avuto riguardo sotto quest’ultimo aspetto **rispettivamente al loro grado di liquidità e di esigibilità***”. Dall’enunciato si capisce abbastanza chiaramente che per situazione finanziaria si intende **il grado di prossimità al denaro dei vari elementi del patrimonio** e che lo schema di stato patrimoniale civilistico non fornisce in tal senso informazioni sufficienti. Tale carenza viene rilevata in modo più preciso e articolato dal principio contabile O.I.C. n. 12, denominato “Composizione e schemi del bilancio d’esercizio di imprese mercantili, industriali

e di servizi". Le considerazioni espresse nel documento possono essere sintetizzate nei seguenti punti:

- la classificazione delle poste attive e passive più idonea a rappresentare la situazione finanziaria dell'azienda è quella cosiddetta "a zone", che si basa sul criterio della liquidità per le poste attive e su quello della esigibilità per quelle passive;
- la durata convenzionale del periodo amministrativo annuale va assunta come criterio per la separazione delle poste fra attività e passività a breve (o correnti) e attività immobilizzate e passività a medio e lungo termine (o consolidate);
- sono da considerarsi attività a breve quelle destinate a trasformarsi in liquidità nell'esercizio successivo. Sono altresì da considerarsi passività a breve quelle destinate a procurare un'uscita di mezzi monetari nell'esercizio successivo;
- nella nota integrativa dovrebbero essere fornite indicazioni sulla composizione delle singole voci e ogni altra informazione utile per potere ricomporre le varie "zone";
- le attività e le passività a breve si ottengono enucleando i valori a breve, ove non già separati, contenuti nelle singole poste dello stato patrimoniale;
- la mancanza delle informazioni utili per effettuare la classificazione "a zone" non è ritenuta, allo stato attuale, di rilevanza tale da compromettere la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria;
- in qualsiasi caso, la determinazione delle attività e delle passività correnti può essere utilmente effettuata in modo approssimativo sulla base delle informazioni fornite dallo stato patrimoniale, sommando le seguenti voci:

Attività a breve

crediti verso soci;

crediti considerati immobilizzazioni finanziarie, per la parte esigibile nell'esercizio successivo;

attivo circolante, con esclusione dei crediti esigibili oltre l'esercizio successivo;

ratei e risconti attivi, con esclusione di quelli con scadenza oltre l'anno

Passività a breve

fondi per rischi e oneri, limitatamente alla parte utilizzabile entro l'esercizio successivo;

debiti, limitatamente a quelli esigibili dai creditori entro l'esercizio successivo;

ratei e risconti passivi, esclusi quelli con scadenza oltre l'anno.

È evidente che un'aggregazione semplificata di questo tipo non è in grado di rendere tutta la complessa articolazione del patrimonio aziendale rispetto al criterio di riferimento.

Il grado di prossimità al denaro dei componenti attivi e passivi, infatti, dipende da una pluralità di fattori che possono essere così sintetizzati:

- la natura, la destinazione economica, i vincoli di mercato, le condizioni contrattuali e quelle soggettive delle controparti per gli impieghi (attività);
- la data di estinzione concordata o prevista per le fonti (passività e patrimonio netto).

La **natura** è un fattore intrinseco dell'investimento collocato in un determinato contesto economico-produttivo. In un'azienda mercantile, per esempio, le attrezzature di magazzino rappresentano un bene strumentale che avrà un realizzo monetario indiretto attraverso la gestione reddituale di più esercizi e un realizzo monetario diretto all'atto della dismissione. Le merci, invece, costituiscono un bene destinato alla vendita e quindi a un realizzo monetario diretto e ravvicinato nel tempo. La natura dell'investimento è un'espressione della destinazione economica decisa dal soggetto aziendale e, in una prospettiva di normale funzionamento, deve essere considerata irreversibile nel breve periodo. Questo significa che le attrezzature di magazzino non possono essere vendute dopo alcuni mesi dal loro acquisto senza provocare grossi squilibri nella gestione e, allo stesso modo, che le merci non possono rimanere in magazzino per più anni senza produrre ricchezza e anzi, in alcuni casi, deteriorandosi.

La **destinazione economica** è invece modificabile per quegli investimenti che, per loro natura, non hanno un ruolo preciso nella combinazione produttiva. Essi sono generalmente rappresentati da elementi dell'attivo che non fanno parte della gestione caratteristica. In un'azienda industriale, per esempio, potrebbero essere titoli poliennali del debito pubblico acquistati per impiegare un'eccedenza di liquidità. Se tale eccedenza non è solo momentanea, il soggetto aziendale può liberamente decidere di destinare i titoli al realizzo monetario nel breve periodo oppure di attenderne il rimborso alla scadenza stabilita. In qualsiasi caso, la destinazione economica prevale sulla funzione che, per loro natura, alcuni componenti dell'attivo patrimoniale dovrebbero svolgere all'interno della combinazione economico-produttiva. All'interno del magazzino, per esempio, potrebbe essere individuata una scorta di sicurezza, fisicamente rinnovabile ma economicamente immobilizzata, destinata ad alimentare il processo tecnico (materie prime) o le vendite (pro-

dotti finiti e merci) nel caso di interruzioni anomale delle forniture o di punte impreviste della domanda espresse dal mercato.

I **vincoli di mercato** possono essere un fattore determinante, che condiziona sia la natura che la destinazione economica di un investimento. Le merci e i prodotti finiti, per esempio, sono elementi dell'attivo prossimi al denaro per natura e per destinazione economica, ma possono non esserlo nel caso che la loro vendita risulti assai difficoltosa.

Le **condizioni contrattuali** e quelle **sogettive delle controparti** sono fattori significativi per i crediti, sia di finanziamento che di regolamento. Infatti, la prossimità al denaro di questi elementi dipende dal tempo concordato per la riscossione e dalla capacità del soggetto debitore di fare fronte al proprio impegno. Quest'ultima è stata oggetto di previsione nella fase di formazione dei valori di bilancio, dando luogo a svalutazioni specifiche e generiche che hanno evidenziato il valore di realizzo dei crediti, ma non hanno dato indicazioni sulla data della loro probabile riscossione, in molti casi diversa da quella concordata.

La **data di estinzione** delle passività e del patrimonio netto dipende da vincoli contrattuali e legislativi per le posizioni debitorie in senso stretto e da previsioni più o meno approssimative per il debito per TFR e per i fondi rischi e oneri futuri, mentre in una prospettiva di normale funzionamento rimane indeterminata per i componenti del patrimonio netto.

A questo punto risulta chiaramente che la configurazione prevista dall'art. 2424 del codice civile non risponde pienamente alle finalità informative sulla situazione finanziaria previste dai principi contabili per le seguenti ragioni:

- lo schema civilistico privilegia la classificazione delle attività secondo l'origine e la natura, limitandosi ad evidenziare da una parte l'importo dei crediti di finanziamento di medio e lungo periodo che scadrà nell'esercizio successivo e, dall'altra, l'importo dei crediti dell'attivo circolante con scadenza ultra-annuale. Entrambe le segnalazioni devono essere effettuate senza scorporare i valori dai gruppi di appartenenza e, in qualsiasi caso, attribuendo una collocazione separata ai crediti verso soci per versamenti ancora dovuti e ai ratei attivi, la cui esigibilità è chiaramente circoscritta al breve periodo;
- il criterio della destinazione economica viene adeguatamente valorizzato per gli investimenti finanziari costituiti da partecipazioni, da azioni proprie e da altri titoli, le cui voci vengono indicate sia nelle immobilizza-

zioni finanziarie che nelle attività finanziarie. Tale criterio non viene però completamente evidenziato, né adeguatamente corretto in considerazione dei vincoli di mercato, per altri investimenti. Così, per esempio, non trovano alcun rilievo la parte del magazzino a lenta movimentazione e quella di difficile vendita;

- il percorso verso la liquidità viene opportunamente indicato per gli acconti a fornitori, che figurano come ultima voce rispettivamente nel gruppo delle immobilizzazioni immateriali, in quello delle immobilizzazioni materiali e in quello delle rimanenze. Non altrettanto avviene però per i risconti attivi, che vengono rappresentati insieme ai ratei, senza l'obbligo di evidenziare i risconti a imputazione pluriennale;
- il grado di prossimità al denaro e quindi all'uscita di mezzi monetari delle passività viene indicato esclusivamente per i debiti in senso stretto e non anche per il debito per TFR e per i fondi rischi e oneri futuri, prevedendo comunque una collocazione a parte per i ratei e i risconti passivi. All'interno di questi ultimi, inoltre, non vengono evidenziati i ricavi sospesi per più esercizi, come i contributi in conto investimenti;
- l'utile dell'esercizio viene interamente mantenuto nel gruppo del patrimonio netto, senza evidenziare la parte che sarà presumibilmente oggetto di distribuzione ai soci.

1.A.2. La riclassificazione finanziaria "a zone" dello stato patrimoniale

Le informazioni contenute nella nota integrativa possono servire solo in parte a colmare le lacune indicate nel paragrafo precedente.

Se il documento è stato redatto in modo corretto e con un sufficiente grado di analisi, dovrebbe mettere in evidenza, per esempio, l'importo e la composizione dei crediti commerciali di difficile realizzo così come i crediti diversi costituiti da cauzioni per utenze, con scadenza ultra-annuale.

La composizione dei ratei e risconti attivi deve essere indicata, ma solo quando il loro ammontare risulta apprezzabile.

Si può rilevare però che l'utile dell'esercizio viene considerato parte integrante dei mezzi propri, non avendosi notizie sulla sua effettiva destinazione alla data di riferimento del bilancio. La parte a breve dei fondi per rischi e oneri può essere enucleata solo in modo molto approssimativo, dal momento che la nota integrativa non prevede alcuna informazione circa la data del presunto utilizzo. Così, per esempio, il fondo per trattamento di quie-

scenza va inserito nelle passività di medio e lungo periodo (dette anche passività consolidate), mentre il fondo per imposte può essere correttamente classificato solo se si conosce l'esercizio in cui verrà risolto il contenzioso tributario che ha giustificato il suo stanziamento. Per gli eventuali componenti della voce "altri fondi", la cui composizione deve essere dettagliata nella nota integrativa, valgono analoghe considerazioni.

Il debito per TFR viene considerato nelle sue variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente, e non anche in quelle (negative) previste nell'esercizio successivo.

Per i ratei e i risconti passivi vale quanto già detto per quelli attivi.

Per i risconti attivi e passivi è doveroso fare una precisazione di tipo teorico. Quelli scadenti nell'esercizio successivo vengono inseriti rispettivamente fra le attività e le passività correnti. La scelta è ineccepibile, perché i risconti attivi sono un input di utilità potenziale (generalmente servizi) che concorrerà alla produzione economica dell'esercizio successivo e che verrà monetariamente realizzata attraverso le vendite. In modo analogo, del resto, si trasformano in denaro le materie prime o le materie sussidiarie. Considerazioni dello stesso tipo possono essere fatte, con le opportune varianti, per i risconti passivi.

Con le informazioni di tipo finanziario desunte dal prospetto civilistico e dalla nota integrativa si arriva a comporre uno stato patrimoniale riclassificato "a zone" che, prescindendo dalla composizione più o meno accurata delle stesse, viene rappresentata graficamente con uno schema di questo tipo:

Impieghi	Fonti
Attivo fisso	Mezzi propri
	Passività consolidate
Attivo corrente	Passività correnti

Dove impieghi e fonti vengono rispettivamente indicati in ordine crescente di liquidità e di esigibilità.

Lo schema, nella sua versione più articolata, assume poi la forma seguente:

Impieghi		Fonti	
Attivo fisso <i>Immobilizzazioni immateriali</i> <i>Immobilizzazioni materiali</i> <i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	Af	Mezzi propri	Mp
		Passività consolidate	Pml
Attivo corrente <i>Rimanenze</i> <i>Liquidità differite</i> <i>Liquidità immediate</i>	Ac Ri Ld Li	Passività correnti	Pb
Capitale investito	Ci	Capitale di finanziamento	Cf

Vediamo adesso come si possono comporre in modo più accurato e preciso le diverse categorie di valori avendo a disposizione tutte le informazioni dell'analista interno all'azienda.

1.A.3. La riclassificazione "a zone" dell'analisi interna

Cerchiamo innanzitutto di precisare alcuni concetti chiave.


La soggettività della rielaborazione

La riclassificazione finanziaria dello stato patrimoniale è sostanzialmente una rielaborazione di tipo prospettico. La necessità di formulare delle previsioni comporta la conoscenza di una serie di dati non ricavabili dal bilancio e attribuisce all'operazione un carattere di soggettività abbastanza marcato. Ciò significa che:

- ✓ una riclassificazione accurata può essere fatta solo da personale interno all'azienda;
- ✓ essa riflette, almeno in parte, il punto di vista degli amministratori.

Per queste ragioni gli utilizzatori esterni del bilancio, come ad esempio le banche a cui sono stati richiesti finanziamenti, cercano di verificare autonomamente, attraverso canali alternativi, la fondatezza della rielaborazione proposta.

Esempio 1 – Un'azienda industriale ha in magazzino, al 31/12 dell'esercizio N, rimanenze della materia prima XY, destinata a una linea di produzione in via di progressivo abbandono per ragioni di mercato. La materia prima XY assume per questo una prospettiva di lenta movimentazione che può allungare il tempo della sua trasformazione monetaria oltre il termine dell'esercizio successivo. La previsione di questo tempo però è un'operazione complessa, poiché risulta da una serie di elementi che potremmo rappresentare con lo schema seguente:




Se il periodo compreso tra l'1/1 e la data di riscossione dei crediti è inferiore a un anno, la rimanenza della materia prima XY rientra tra le attività correnti, altrimenti deve essere classificata come immobilizzazione. La previsione può tuttavia essere formulata in modo attendibile solo utilizzando dati extra-contabili interni all'azienda. Tale previsione sarà caratterizzata da ampi margini di soggettività e di approssimazione, se non altro per il fatto che i quattro tempi indicati sono valori medi ricavati da serie storiche, opportunamente modificati in base alle nuove prospettive di mercato.

Esempio 2 – L’ufficio fidi della filiale vicentina della Banca Nazionale del Lavoro esamina i bilanci riclassificati di un’azienda industriale, per deliberare la concessione di un prestito di importo elevato. Uno dei punti sui quali si accentrano i dubbi del funzionario responsabile è costituito dai fondi per rischi e oneri, che sono classificati per intero tra le passività consolidate. In particolare, dall’analisi della nota integrativa egli rileva che il fondo per imposte è stato costituito alla fine dell’anno $N - 1$ per un contenzioso aperto con l’Ufficio IVA e che i tempi normalmente impiegati per la conclusione di questo tipo di controversie rendono probabile l’utilizzo del fondo nell’esercizio $n + 1$. Per tale ragione, il funzionario trasferisce il valore corrispondente tra le passività correnti.

La composizione del capitale proprio

Il capitale proprio dello stato patrimoniale riclassificato può non coincidere con il patrimonio netto risultante dallo stato patrimoniale civilistico. La differenza riguarda la destinazione dell’utile d’esercizio, che generalmente viene in parte accantonato alle riserve e in parte distribuito tra i soci. La scomposizione prospettica dell’utile può quindi dar luogo a una collocazione diversificata secondo lo schema seguente:



Per riclassificare una parte dell’utile tra le passività correnti occorre tenere conto di alcuni elementi:

- la destinazione dell'utile, a parte le quote da accantonare a riserva per legge, viene decisa dall'assemblea dei soci che è chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio e quindi non può essere nota alla data di riferimento dei valori patrimoniali;
- la delibera dell'assemblea è generalmente conforme alle indicazioni degli amministratori, a meno che non esistano gravi contrasti tra i due organi in seguito, per esempio, a recenti e significativi passaggi di proprietà;
- il debito per la quota di utile che si prevede di distribuire deve comunque essere considerato una passività "anomala", poiché non nasce da impegni contratti in relazione allo svolgimento della gestione.

Un criterio al quale ci si può correttamente attenere per risolvere il problema è quello di orientarsi, alternativamente, su due soluzioni:

- procedere alla scomposizione dell'utile se si possiedono elementi fondati per prevedere la sua destinazione. Questo si verifica, per esempio, quando le proposte degli amministratori sono coerenti con le politiche di autofinanziamento e di remunerazione del capitale proprio a suo tempo deliberate dall'assemblea dei soci;
- lasciare l'utile nel capitale proprio quando non è possibile formulare una previsione ragionevole.

Ovviamente l'alternativa si pone solo nel caso che la riclassificazione sia contestuale alla redazione del bilancio poiché, se l'operazione viene fatta su bilanci già approvati (come avviene nella maggior parte dei casi), la destinazione dell'utile è nota e le sue componenti vengono naturalmente collocate in due gruppi diversi delle fonti.

La trasformazione in denaro dell'attivo corrente

Il processo di trasformazione in denaro delle attività correnti diverse dalla liquidità può avvenire attraverso un solo passaggio (la riscossione dei crediti) oppure alla fine di una serie di operazioni, come abbiamo visto per le materie prime. Nello stato patrimoniale riclassificato questa diversa attitudine alla trasformazione in denaro viene espressa, come abbiamo indicato in precedenza, attraverso un'ulteriore suddivisione delle attività correnti in tre gruppi: